

Roma, 27 febbraio 2023

Prot. D23/1575

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi *“organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - *“Codice dei Contratti Pubblici”*, di seguito il *“Codice”*.

Considerato che

- il Fondo, in considerazione della crescita del proprio organico e delle caratteristiche strutturali e manutentive dei propri uffici, ha trasferito la propria sede legale e i relativi uffici in altro immobile sito in Roma - 00147, via Marco e Marcelliano, n. 45 Scala B piani 7° e 8° (anche *“Immobile”*) e per il quale è stato stipulato un contratto di locazione commerciale (Prot. n. D22/68257);
- con determina del 14 novembre 2017 (Prot. n. D17/13097) è stato affidato alla società *“Diario S.r.l.”* (Codice Fiscale/ P. IVA: 05115881004), con sede legale in Largo Carlo Salinari, n. 17 - 00142 (RM), il servizio di noleggio stampanti e relativo servizio di assistenza tecnica per la durata di 60 (sessanta) mesi, per il quale è stato stipulato apposito Contratto (Prot. n. D17/1449) con scadenza al 31 dicembre 2022;
- con l'obiettivo di dotare di un adeguato parco di apparecchiature gli uffici della nuova sede, è intenzione del Fondo, aderire alla Convenzione CONSIP *“Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”* per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (anche la *“Convezione”*), attualmente attiva;

- la convenzione CONSIP stabilisce che le consegne e le installazioni debbano avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", e che l'Amministrazione debba rendere disponibili i dati di rete direttamente almeno 20 (venti) giorni lavorativi precedenti il giorno in cui è prevista l'installazione dell'apparecchiatura;
- il Fondo data l'indisponibilità, a fine dicembre, degli spazi opportunamente allestiti per la consegna ed installazione delle apparecchiature e delle informazioni di rete richieste da Convenzione, con apposita Determina del 22 dicembre 2022 (Prot. n. D22/72289) ha prorogato la durata del Contratto (Prot. n. D17/1449) per il periodo compreso tra il 1° Gennaio 2023 e il 28 febbraio 2023, per un importo complessivo pari ad € 540,00€ (cinquecentoquaranta/00) al netto di IVA di legge, supposto entro tale data il completamento dei lavori di allestimento;
- nel mese di febbraio, contestualmente alla restituzione alla proprietà dei locali della sede di via Nazionale 89/a, è stato richiesto alla "Diario S.r.l." il ritiro delle stampanti di piccole dimensioni posizionate nelle aree operative e la preparazione al trasloco della stampante multifunzione, da utilizzare nelle more dell'installazione del nuovo parco macchine presso gli uffici della nuova sede legale del Fondo, giusta Bolla di reso acquisita al Prot. n. D23/1042;
- il completamento dei lavori di allestimento dei nuovi uffici è stato ripianificato tra fine marzo ed aprile e si rende necessario, di conseguenza, che i servizi di stampa e scansione siano garantiti, seppur limitatamente alle esigenze di segreteria, fino al rilascio dei locali allestiti e alla consegna ed installazione delle nuove apparecchiature;

Ritenuto che

- è indispensabile e conveniente per il Fondo, per quanto sopra indicato, prorogare la durata del Contratto (Prot. n. D17/1449) in corso di esecuzione con la società "Diario S.r.l.", in scadenza al 28 febbraio 2023, limitatamente alla stampante multifunzione già trasferita presso l'attuale sede del Fondo;
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario;
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;

- l'Art. 3.4 del Contratto originario sottoscritto con la "Diario S.r.l.", prevede espressamente la facoltà per il Fondo di richiedere una proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
- con la Delibera n. 384 del 17 Aprile 2018 e il parere AG 33/2013 del 16 Maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.), *"nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
- nelle valutazioni complessive esposte dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che *"la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)"*;

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte, in nessun modo riconducibili a ragioni dipendenti dalla Stazione Appaltante, rendono imprescindibile per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del servizio di noleggio in relazione alla sola stampante multifunzione già trasferita presso l'attuale sede di For.Te.;
- il ricorso alla proroga tecnica è la soluzione ritenuta più idonea per affrontare l'attuale periodo di transizione compreso tra la scadenza del Contratto in essere con "Diario S.r.l." e l'installazione del nuovo parco apparecchiature multifunzione presso la nuova sede, a seguito di adesione alla Convenzione CONSIP;
- la società "Diario S.r.l.", per le vie brevi, è stata informata della necessaria ulteriore proroga tecnica per la sola apparecchiatura multifunzione e dell'applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario (Prot. n. D17/1449);
- è congruo stabilire, in ragione delle tempistiche di completamento dei lavori di allestimento stimate tra fine marzo 2023 ed aprile, una proroga del termine contrattuale massima di 2 (due) mesi, decorrenti dal 1° marzo 2023, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della "Diario S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora venga concordato il ritiro dell'apparecchiatura (stampante multifunzione) prima del 30 aprile 2023;

- il corrispettivo per il suddetto periodo da corrispondere alla "Diario S.r.l." è per un importo massimo complessivo pari ad € 290,00 (duecentonovanta/00) al netto di IVA di legge, e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Attività propedeutiche" sottovoce "AP2.2.1 Noleggi/Leasing" e nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG2.3.1 Noleggio/Leasing";
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC, "quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla "proroga tecnica", ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D17/1449) - CIG n. ZC020B34A4E), con la "Diario S.r.l." (Codice Fiscale/ P. IVA: 05115881004), con sede legale in Largo Carlo Salinari, n. 17 – 00142 (RM), con riguardo alla sola stampante multifunzione già trasferita presso l'attuale sede del Fondo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more della consegna ed installazione delle apparecchiature di cui alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1", cui il Fondo intende aderire;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto è concessa per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrenti dal 1° marzo 2023, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo, da esercitare con un preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della "Diario S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora decada l'impossibilità per il Fondo di provvedere all'esecuzione dei Servizi per il tramite del nuovo Contraente prima della data del 30 aprile 2023;
3. che il corrispettivo per il suddetto periodo da corrispondere alla "Diario S.r.l.", a garanzia della continuità del servizio di noleggio e assistenza tecnica della stampante multifunzione già trasferita presso l'attuale sede del Fondo, è di importo massimo complessivo pari ad € 290,00 (duecentonovanta/00) al netto di IVA di legge e trova copertura contabile in considerazione della



presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Attività propedeutiche" sottovoce "AP2.2.1 Noleggi/Leasing" e nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG2.3.1 Noleggio/Leasing";

4. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 14 novembre 2017 (Prot. n. D17/13079), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
5. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✔ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **Diario S.r.l. - Determina proroga tecnica - Noleggio Stampanti - CIG ZC020B34A4E.pdf.p7m**

 [APRI CARTELLA](#)

 [ESTRAI](#)

 [VISUALIZZA IL FILE](#)

 [REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#) 



Firma: ARENA PAOLO

 03.03.2023

 11:23:47 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata

[VERIFICA UN ALTRO FILE](#)

[TORNA ALLA HOME PAGE](#) 

[IL TUO FEEDBACK È MOLTO IMPORTANTE PER NOI. RISPONDI A QUESTO BREVE QUESTIONARIO ED AIUTACI A MIGLIORARE.](#)